

## Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10837 del 11/05/2007

Sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento della notifica per il richiedente al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario, e non al momento della ricezione, come per il destinatario - Configurabilità - Limiti - Osservanza di termini o adempimenti dal tempo dell'avvenuta notificazione per il tramite di attività rimessa all'ufficiale giudiziario - Identificazione in caso contrario del termine di decorrenza con quello della ricezione dell'atto da parte del destinatario - Fattispecie.

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta. (Nella specie, il termine previsto dagli articoli 165 e 347 cod. proc. civ. è stato ritenuto dalla S.C. decorrente dalla data di ricezione della notifica dell'atto di appello e non dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10837 del 11/05/2007